

## Deliberazione del consiglio comunale nr. 3 del 15.02.2016

**OGGETTO: MODIFICA DEI REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI PER FISSAZIONE ALIQUOTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 87, COMMA 1, DELLA LEGGE URBANISTICA PROVINCIALE APPROVATA CON L.P. N. 15/2015 IN MATERIA DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Premesso che:

- in data 12 agosto 2015 è entrata in vigore la L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm. denominata "Legge Provinciale per il governo del territorio";
- l'articolo 87 (contributo di costruzione), primo comma, secondo periodo, della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm. prevede che "*I comuni, con il regolamento edilizio comunale, fissano il contributo in una misura compresa tra il 5 e l'8 per cento del costo medio di costruzione determinato ai sensi del comma 3, lettera d), per gli interventi di recupero individuati dall'articolo 77, comma 1, lettere da a) ad e), e in una misura compresa tra il 15 e il 20 per cento del medesimo costo per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g)*";
- l'articolo 122 (disposizioni transitorie in materia di edilizia e di recupero del patrimonio esistente), comma 5, della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm. prevede che "*Fino alla definizione da parte del regolamento edilizio comunale del contributo di costruzione, si applica il contributo del 5 per cento del costo medio di costruzione determinato ai sensi dell'articolo 87, comma 3, lettera d), per gli interventi di recupero individuati dall'articolo 77, comma 2, e il contributo del 20 per cento del medesimo costo, per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g)*".

**Richiamata** l'attenzione sul fatto che attualmente il Comune di Valdaone dispone di tre Regolamenti Edilizi Comunali rispettivamente:

- per il territorio del Comune Catastale di Bersone, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26 giugno 2002 e modificato con successive deliberazioni n. 36 del 26 settembre 2002, n. 25 del 23 luglio 2003, n. 20 del 29 giugno 2010, n. 24 del 05 settembre 2013 e n. 26 del 14 settembre 2015;
- per il territorio del Comune Catastale di Daone approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 23 dicembre 2002 e modificato con successive deliberazioni n. 26 del 30 giugno 2010, n. 30 del 12 settembre 2013 e n. 26 del 14 settembre 2015;
- e per il territorio del Comune Catastale di Praso approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 24 aprile 2002 e modificato con successive deliberazioni n. 10 del 27 marzo 2003, n. 23 del 07 agosto 2003, n. 47 del 28 dicembre 2009, n. 24 del 30 giugno 2010 e n. 26 del 14 settembre 2015;

che nel prossimo futuro verranno sostituiti da un unico Regolamento Edilizio Comunale che detterà le regole individuate dall'articolo 75 (regolamento edilizio comunale) della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm..

**Verificato che** in nessuno dei tre vigenti Regolamenti Edilizi Comunali viene disciplinata la materia riguardante il contributo di concessione ora contributo di costruzione.

**Dato atto che** la materia riguardante il contributo di concessione è stata specificatamente normata rispettivamente:

- dal Regolamento Comunale per l'applicazione del contributo di concessione approvato con delibera del Consiglio dell'ex Comune di Bersone n. 49 del 06 dicembre 2001;
- dal Regolamento Comunale per l'applicazione del contributo di concessione approvato con delibera del Consiglio dell'ex Comune di Daone n. 42 del 28 agosto 2001;
- e dal Regolamento Comunale per l'applicazione del contributo di concessione approvato con delibera del Consiglio dell'ex Comune di Praso n. 42 del 29 novembre 2001.

**Tenuto conto che** il vecchio regolamento tipo per l'applicazione del contributo di concessione non era più applicabile già con l'entrata in vigore della L.P. n. 1/2008 e del D.P.P. 13 luglio 2013, n. 18-50/Leg.; di quel regolamento rimanevano in vigore solamente le parti attribuite alla competenza comunale (ad esempio, le aliquote o la possibilità di introdurre sottocategorie).

**Considerato quindi che** con l'entrata in vigore delle suddette disposizioni provinciali anche i Regolamenti Comunali per l'applicazione del contributo di concessione di fatto non risultano più applicabili;

#### Dato atto che:

- l'articolo 74 (regolamento urbanistico-edilizio provinciale) della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm., al comma 1, lettera k), prevede che il regolamento urbanistico-edilizio provinciale stabilisca "*le modalità di calcolo del contributo di costruzione e gli aspetti di calcolo del contributo demandati ai regolamenti edilizi*";
- l'articolo 75 (regolamento edilizio comunale) della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm., al comma 1, lettera g), stabilisce che il regolamento edilizio comunale, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale, determini "*la misura e le modalità di calcolo e di pagamento del contributo di costruzione, per gli aspetti non direttamente disciplinati da questa legge e dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale e nel rispetto dei parametri stabiliti dalla Provincia ai sensi dell'articolo 87*";
- con delibera n. 1554 del 26 luglio 2013 la Giunta Provinciale ha emanato le "*disposizioni di coordinamento tra le nuove disposizioni in materia di contributo di concessione del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg., come da ultimo modificato, e quelle in materia di costo di costruzione previste dall'articolo 53 del medesimo decreto, come da ultimo modificate*", alla quale attualmente si deve fare riferimento nel calcolare il contributo di costruzione dovuto relativamente alle istanze di permesso di costruire o alle Segnalazioni Certificate d'inizio Attività presentate.

**Visto** il parere rilasciato dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio - Ufficio Affari Amministrativi della Provincia Autonoma di Trento al Comune di Tione di Trento per la questione in argomento, giunto al prot. comunale n. 578 in data 27 gennaio 2016, che si richiama integralmente e dal quale emerge che "*Il Comune ha la possibilità di stabilire già da adesso le proprie aliquote con il regolamento edilizio comunale, giacchè la fissazione delle aliquote è attribuita in toto al comune e non necessita di previsioni ulteriori da parte del regolamento urbanistico-edilizio provinciale*".

**Ritenuto** ai sensi di quanto disposto dall'articolo 87 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm., di stabilire le seguenti aliquote relative al contributo di costruzione nella misura del:

- 5 per cento del costo medio di costruzione determinato ai sensi dell'articolo 87, comma 3, lettera d) della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm., per gli interventi di recupero individuati dall'articolo 77, comma 1, lettere da a) ad e) della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.;
- 15 per cento del medesimo costo medio di costruzione per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g) della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.;

allo scopo di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente e di non appesantire in termini eccessivi i costi già generalmente elevati relativi alla realizzazione di nuove costruzioni;

**Ritenuto** quindi di inserire nei vigenti Regolamenti Edilizi Comunali l'articolo 8 bis "Contributo di costruzione" con il seguente testo:

*"1. L'aliquota relativa al contributo di costruzione determinato ai sensi dell'articolo 87, comma 3, lettera d) della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm., per gli interventi di recupero individuati dall'articolo 77, comma 1, lettere da a) ad e) della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm. viene stabilita nella misura del 5 per cento del costo medio di costruzione e l'aliquota relativa al contributo di costruzione per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g) della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm. viene stabilita nella misura del 15 per cento del medesimo costo medio di costruzione".*

**Ritenuto che** con le aliquote predette si pervenga ad un adeguato pagamento del contributo di costruzione.

**Specificato che** i restanti contenuti dei vigenti Regolamenti Edilizi Comunali, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, della medesima L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm., rimangono ancora validi per le parti non in contrasto con la vigente normativa urbanistica provinciale approvata con L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm. in vigore dal 12 agosto 2015 e che i Regolamenti Edilizi Comunali dovranno essere opportunamente sostituiti da un unico Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell'articolo 75 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm. successivamente all'approvazione da parte della Giunta Provinciale del regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

**Visto** il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

**Dato atto che** la presente deliberazione non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria in quanto dal presente provvedimento non discende alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale.

**Acquisiti** i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dai Responsabili dei Servizi competenti;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali, tra cui la dichiarazione di voto del Consigliere Panelatti Alessandro a nome del gruppo di minoranza "Insieme per Valdaone", come riportata nel verbale di seduta

Con voti, espressi nelle forme di legge, favorevoli n. 15, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori all'uopo nominati in apertura di seduta

## DELIBERA

1. **Di stabilire**, ai sensi dell'articolo 87, comma 1, secondo periodo, della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm. e per le motivazioni di cui in premessa, le seguenti aliquote per il Comune di Valdaone relative al contributo di costruzione:
  - 5 per cento del costo medio di costruzione determinato ai sensi dell'articolo 87, comma 3, lettera d) della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm., per gli interventi di recupero individuati dall'articolo 77, comma 1, lettere da a) ad e) della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.;
  - 15 per cento del medesimo costo medio di costruzione per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g) della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm.;
 inserendo nei testi dei vigenti Regolamenti Edilizi Comunali il nuovo articolo 8 bis "Contributo di costruzione" come di seguito riportato:
 

*"1. L'aliquota relativa al contributo di costruzione determinato ai sensi dell'articolo 87, comma 3, lettera d) della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm., per gli interventi di recupero individuati dall'articolo 77, comma 1, lettere da a) ad e) della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm. viene stabilita nella misura del 5 per cento del costo medio di costruzione e l'aliquota relativa al contributo di costruzione per gli interventi di nuova costruzione previsti dall'articolo 77, comma 1, lettera g) della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm. viene stabilita nella misura del 15 per cento del medesimo costo medio di costruzione".*
2. **Di incaricare** gli uffici comunali, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi della presente deliberazione e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica.
3. **Di specificare** che l'articolo 8 bis inserito nei rispettivi testi dei vigenti Regolamenti Edilizi Comunali di cui al punto 1 della presente, si applica alle istanze di permesso di costruire ed alle Segnalazioni Certificate d'Inizio Attività pervenute successivamente alla data di esecutività della presente deliberazione ed anche alle pratiche edilizie già agli atti del Comune per le quali non è stato ancora determinato il relativo contributo di costruzione da versare.
4. **Di dare atto che** i restanti contenuti dei vigenti Regolamenti Edilizi Comunali, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, della medesima L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm., rimangono ancora validi per le parti non in contrasto con la vigente normativa urbanistica provinciale approvata con L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm. in vigore dal 12 agosto 2015 e che i Regolamenti Edilizi Comunali dovranno essere opportunamente sostituiti da un unico Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell'articolo 75 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm. successivamente all'approvazione da parte della Giunta Provinciale del regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
5. **Di dichiarare** il presente provvedimento, vista l'urgenza di garantire ai cittadini disposizioni più favorevoli in materia di contributo di costruzione, con voti, espressi nelle forme di legge, favorevoli n. 15, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, **immediatamente esecutiva**, ai sensi dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
6. **Di dare atto**, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex articolo 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

D.B.